

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ADRIANO MAFFEO

Seduta del 14/10/2025

FATTO

Con ricorso del 05/06/2025, il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente, alla 48^{ma} rata sulle 120 originariamente previste, un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione stipulato in data 11/09/2019.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'ABF richiedendo il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il rimborso degli oneri accessori dovuti in conseguenza dell'estinzione anticipata che quantifica in € 1.055,37, oltre interessi legali.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce preliminarmente la sottoscrizione da parte del ricorrente di una quietanza liberatoria attestante la ricezione di tutto quanto spettante e la rinuncia «alla corresponsione, da parte di [intermediario], di somme di denaro ulteriori a quelle [...] elencate [...] a titolo di costi non goduti, determinate secondo il criterio proporzionale puro anche se di importo superiore rispetto alla quota rimborsata secondo le condizioni contrattuali sopra richiamate».

Nel merito contesta comunque la domanda e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento estinto anticipatamente.

Preliminarmente occorre esaminare l'efficacia e la portata della quietanza liberatoria prodotta

dall'intermediario.

Sul punto, giova ricordare che il Collegio di coordinamento con la decisione 8827 del 21.07.2017, ha chiarito che la valutazione della portata di una quietanza liberatoria debba essere compiuta in concreto con specifico riferimento al singolo caso precisando che, affinché possa spiegare il proprio effetto liberatorio, la dichiarazione debba contenere, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinuncia; dall'altro, l'espressa e non equivoca manifestazione della volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le ulteriori somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite.

Al detto requisito sostanziale, in aderenza a quanto stabilito da questo Collegio (Collegio Napoli, dec. 5140/2023), affinché le quietanze liberatorie possano essere reputate quali rinunce o transazioni, risulta indispensabile anche l'ulteriore requisito temporale consistente nel loro rilascio in un momento contestuale o successivo all'estinzione del finanziamento, atteso che solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Nel caso di specie, la sottoscrizione della quietanza è avvenuta il 31 luglio 2020, dunque successivamente all'emissione del conteggio estintivo (emesso il 21 luglio 2020) ma antecedentemente all'estinzione anticipata, avvenuta il 31 agosto 2020.

A ciò si aggiunge che la quietanza, per come formulata, risulta carente sia del requisito della determinazione quantitativa dell'importo, sia del riferimento alla causale, vale a dire al titolo/i delle voci di costo non rimborsate cui il cliente rinuncia.

Conseguentemente, la quietanza liberatoria deve ritenersi priva di efficacia.

Passando all'esame del merito, occorre rilevare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 125 sexies del T.U.B. Risulta, infatti, che l'art. 6 bis del DPR 180/50, nello stabilire che «All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli II e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» operi un'estensione della portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo (Collegio di Napoli 7202/2023).

Conseguentemente, risultano pienamente applicabili i principi definiti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza *Lexitor* (causa C-383/18) che ha interpretato l'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE – trasposta nell'ordinamento italiano dal D.lgs 141/2010 – nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Con riferimento, poi, alla dedotta non rimborsabilità degli oneri *up-front* in applicazione della sentenza resa dalla CGUE nel caso C-555/21, *UniCredit Bank Austria*, si evidenzia che detto pronunciamento non ha determinato un *overruling* della c.d. *Lexitor rule* intervenendo nel differente contesto dell'estinzione anticipata dei crediti immobiliari ai consumatori, giustificata dalla specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (direttiva 2014/17).

Come noto, poi, l'art. 11 octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto sostegni bis), convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata, ha introdotto la dicotomia tra contratti conclusi antecedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore. La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (*up front*) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza *Lexitor*.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Conseguentemente, con riferimento ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 a tenore della quale «a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*».

Dunque, per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, per il rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, in aderenza al consolidato orientamento dei Collegi ABF stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, si ritiene di applicare, per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare mentre per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi). Nella specie, sulla scorta delle risultanze istruttorie, non risultano restituiti gli oneri relativi alle commissioni di distribuzione, da considerarsi aventi natura *up front* essendo riferite ad attività preliminari alla stipula del contratto, mentre risultano correttamente rimborsate le commissioni a favore dell'intermediario.

Conseguentemente, l'importo spettante al ricorrente a titolo di rimborso degli oneri accessori dovuti in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento ammonta complessivamente ad € 310,97, da arrotondare per eccesso ad € 311,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 311,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE